

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3916 del 15/07/2026
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE DI PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SUPERFICIALE DAL FIUME SANTERNO AD USO IRRIGUO E MOLITORIO/RICREATIVO COMUNE DI IMOLA (BO), LOCALITÀ CODRIGNANO. DITTA: CONSORZIO DEGLI UTENTI DEL CANALE DEI MOLINI DI IMOLA E MASSALOMBARDA. PRATICA: BOPPA0939.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4090 del 15/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno quindici LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 *Testo unico delle opere idrauliche* e il r.d. 1775/1933 *Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici*; la l. 241/1990 *Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti*; il d.lgs. 152/2006 *Norme in materia ambientale*; il d.lgs. 33/2013 *Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni*;
- la l.r. 37/1994 *Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche*; la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156 e l'art. 141 *Gestione dei beni del demanio idrico*; il r.r. 41/2001 *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*; il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51; la l.r. 28/2013, art. 43 *Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 *Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*; la l.r. 4/2018 (Disciplina della V.I.A. e dei Progetti);
- la l.r. 3/1999 *Riforma del sistema regionale e locale*, in particolare gli artt. 152-156; il r.r. 41/2001 *Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica*; la l.r. 7/2004 *Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali*, in particolare il Capo II *Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio*; il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, n. 40/2005; la l.r. 24/2009, art. 51 *Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico*; la l.r. 28/2013, art. 43 *Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico*; la l.r. 13/2015 *Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*, in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in

- particolare l'art. 8 *Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico*; la l.r. 4/2018 *Disciplina della V.I.A. e dei Progetti*;
- le deliberazioni dell'Autorità di Bacino del Fiume Po n. 8/2015 *Direttiva Derivazioni* e n. 3/2017 *Direttiva per la valutazione del rischio Ambientale connesso alle derivazioni idriche*;
 - la delibera n. 4 del 20/12/2021 della Conferenza istituzionale permanente dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po di adozione del Piano di gestione Acque del distretto idrografico 2021;
 - il decreto n. 94 del 27/07/2022 dell'Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po *Adozione di misure di salvaguardia nelle more dell'approvazione del II aggiornamento del Piano di Gestione Acque del Distretto idrografico del fiume Po per il ciclo sessennale di pianificazione 2021-2027*;
 - le delibere di Giunta Regionale in materia di canoni e spese istruttorie nn. 1225/2001, 609/2002, 1325/2003, 2242/2005, 1274/2005, 1994/2006, 895/2007, 913/2009, 469/2011, 1622/2011, 173/2014, 2326/2008, 65/2015, 1622/2015, 1717/2021; le d.G.R. nn. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo; sulla durata delle concessioni n. 787/2014;
 - la d.G.R. 2067/2015 Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE;
 - la d.G.R. 1195/2016;
 - la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della "Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna". Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL Comparto Sanità 2019-2021*;
 - la DEL-2025-151 del 04/12/2025 *Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale*, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 *Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull'assetto organizzativo generale dell'Agenzia e* DET-2026-123 del 24/02/2026 *Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae*;

- la DEL-2026-26 del 26/02/2026 *Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli*;

RICHIAMATA la determina di concessione rilasciata al Consorzio degli Utenti del Canale dei Molini di Imola e Massalombarda con RD n. 35647 del 27 luglio 1938 per la derivazione dal fiume Santerno in corrispondenza della diga di Codrignano sita in località Codrignano del Comune di Imola (BO), per una portata massima pari a 3.000 l/s per usi plurimi (30 moduli di acqua occorrenti per l'azionamento di 13 opifici, per l'irrigazione di un comparto irriguo esteso 442.53 ettari di terreno, per alimentare 77 maceratoi e 0.39 moduli per usi vari);

PRESO ATTO delle istanze presentate nel 1977 e nel 1996 (prot. n. 341/1996) con cui il Consorzio degli Utenti del Canale dei Molini di Imola e Massalombarda ha chiesto il rinnovo con variante della suddetta concessione per i seguenti usi: funzionamento di 13 opifici, irrigazione di un comparto irriguo esteso 961 ettari, uso igienico per moduli medi pari a 1,00, uso acquedottistico ed industriale per 1.92 moduli medi;

PRESO ATTO, in merito all'uso acquedottistico:

- che con istanze acquisite ai prot n. 38215 del 23/01/2015 e prot. n. 1802 del 19/05/2015, l'Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i Servizi idrici e Rifiuti (di seguito ATERSIR) ha chiesto la concessione per uso acquedottistico/industriale per il prelievo di acque pubbliche superficiali dal torrente Santerno, presso la medesima diga di Codrignano nel comune di Imola (BO), per l'alimentazione dei Laghi di Bubano, nei quali confluiscono acque del fiume Santerno tramite il Canale dei Molini di Imola e del Canale Emiliano Romagnolo (di seguito CER);
- che con Det. 8715/2015, in presenza di un evidente interesse pubblico, rappresentato dalla necessità di non interrompere l'approvvigionamento dell'acquedotto ad uso promiscuo, è stata rilasciata ad ATERSIR l'autorizzazione provvisoria per il prelievo di risorsa dai Bacini di Bubano, alimentati sia con acqua di Po (in sottensione alla derivazione del CER) sia con acque del Santerno (attraverso il Canale dei Molini di Imola), per uso per uso potabile e industriale, per una portata massima di 300 l/s da entrambe le fonti di approvvigionamento;
- che con istanza assunta al prot. n. 9041 del 07/12/2016, ATERSIR, ai fini dell'alimentazione dei laghi di Bubano, ha richiesto:

- al CER di poter derivare acqua pubblica superficiale direttamente dal Canale Emiliano Romagnolo, per una portata massima di 550 l/s ed un volume annuo di 9.072.000 mc;
 - alla Regione Emilia Romagna di poter continuare a derivare acque pubbliche superficiali dal fiume Santerno tramite il Canale dei molini di Imola, per una portata massima di 320 l/s ed un volume annuo di 2.954.880 mc successivamente rettificati in 5.000.000 mc con nota assunta al prot. 9453 del 21/12/2016;
- della Det. n. 5/2017/DGR/751 del 2014 con cui il CER ha rilasciato ad ATERSIR, in nome e per conto della Regione Emilia Romagna, la concessione a prelevare acqua pubblica superficiale dal Canale Emiliano Romagnolo in Comune di Mordano (BO) per una portata massima di 550 l/s e volume annuo di 6.000.000 mc, per uso consumo umano, con scadenza al 31/12/2026;

DATO ATTO che è tuttora in istruttoria la richiesta relativa al prelievo dal fiume Santerno tramite il Canale dei molini di Imola per cui il presente atto non concerne l'uso acquedottistico ma solo l'irriguo e il molitorio;

CONSIDERATO:

- che la presentazione della domanda di rinnovo è avvenuta nei termini;
- che nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto e che la derivazione:
 - è ubicata all'interno di un parco o di un'area protetta e rientra nelle aree SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;
 - in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Repulsione”, definiti dalla medesima direttiva;
- che il corpo idrico interessato dalla derivazione è il fiume Santerno, cod. corpo idrico IT080622000000006_7ER, il cui stato ecologico definito dal Piano di Gestione è sufficiente;

DATO ATTO:

- che il volume di risorsa idrica richiesto in concessione risulta coerente con il fabbisogno idrico del piano colturale, sulla base di quanto previsto dalla d.G.R. n. 1415/2016;

- che in data 17/04/2025 è stata inoltrata richiesta per acquisizione della documentazione antimafia mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della Documentazione Antimafia (BDNA) ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;
- in data 07/07/2025 la BDNA ha rilasciato la documentazione antimafia attestante l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del d.lgs. n. 159/2011 e di tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, D.Lgs. 159/2011;

DATO INOLTRE ATTO:

- che questa Agenzia ha indetto la Conferenza di Servizi per l'acquisizione dei pareri;
- che in esito alla Conferenza, conclusasi con relativo verbale, risulta acquisito il parere dei seguenti Enti che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:
 - Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po (PG/2023/0203325 del 29/11/2023);
 - Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità - Romagna (PG/2023/0182615 del 26/10/2023);
 - Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna (Prot. 10/12/2025.0218653.E);
- che, ai sensi dell'art.14 bis comma 4 della Legge n. 241/1990, la mancata comunicazione della determinazione entro il termine da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Unità territoriale Ravenna, equivale ad assenso senza condizioni;

CONSIDERATO che nell'ambito della Conferenza dei Servizi è stata condivisa con gli Enti coinvolti la documentazione tecnica assunta ai prott. n. PG/2022/203938, PG/2023/0021586, PG/2024/10979, PG/2024/0155277 e PG/2024/0155279, con cui il Consorzio conferma la volontà di derivare acqua pubblica superficiale dal fiume Santerno, per una portata massima di 3.000 l/s ed un volume annuo di 5.057.849 mc, per uso irriguo, molitorio ed igienico-ambientale;

PRESO ATTO:

- che, per quanto riguarda l'uso molitorio richiesto, il richiedente dichiara che tale uso non è finalizzato alla produzione di energia idroelettrica ma è relativo unicamente alla forza motrice dei 13 mulini esistenti lungo il canale privato;

- che, per quanto riguarda l’uso igienico-ambientale richiesto, il richiedente dichiara che tale uso sarebbe a supporto del rispetto del DMV per mantenere in vita la flora e la fauna acquatica oltre che di non meglio specificate esigenze ambientali della città di Imola, per un quantitativo corrispondente a un prelievo medio di circa 100 l/sec, uniformemente distribuito nel corso dell’anno;
- che, per quanto riguarda l’uso acquedottistico, anche nell’ambito della Conferenza si è dato atto che tale uso è trattato nell’ambito dell’istruttoria del procedimento di rilascio di concessione ad Atersir, come già sopra esposto;

PRESO ATTO che l’Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna, con Prot. 10/12/2025.0218653.E, ha ritenuto che per l’uso igienico-ambientale non ricorrano le condizioni di cui alle DGR 1622/2015 e DGR 1717/2021, ai fini del riconoscimento dello stesso e conseguentemente dell’esenzione dal pagamento dei canoni, in considerazione del fatto che:

- o il canale dei Molini è un sistema idrico artificiale e pertanto non è da prevedersi un DMV/DE per il sostegno delle funzioni ecologiche;
- o esistono usi in sottensione in capo ad ATERSIR e CER, che quindi garantiscono un deflusso minimo nel canale;
- o nella documentazione trasmessa dal proponente ed in particolare negli approfondimenti richiesti, è stato dichiarato che gli scarichi recapitanti nel canale sono costituiti esclusivamente da acque “pluviali”;

DATO INOLTRE ATTO che a seguito della nota trasmessa con prot. Arpae n. 136667/2025, relativa alla natura del canale dei Molini di Imola, la Regione Emilia Romagna - Area Difesa del Suolo, della Costa e Bonifica, con nota Prot. 04/12/2025.0215497.E, si è espressa nel senso della natura privata del canale modificabile a seguito di un processo di demanializzazione;

RITENUTO DUNQUE che alla luce di quanto sopra esposto possano essere considerati privati:

- l’edificio di manovra della chiusa che ospita la sottostante opera di presa, localizzato catastalmente al Foglio 217, Mapp. 37 del Comune di Imola (BO);
- il sedime del canale dei Molini lungo tutto il suo sviluppo;

CONSIDERATO che le derivazioni di acqua superficiale devono essere regolate in modo da garantire il

deflusso minimo vitale (DMV), definito sulla base dell'allegato D della d.G.R. 2067/2015 (Attuazione della Direttiva 2000/60/CE), calcolato secondo la Direttiva Derivazioni (delib. 8/2015, aggiornata dalla delib. 3/2017) e la D.D.E. 4/2017, ai sensi del combinato disposto degli artt. 94 e 145, d. lgs. 152/2006, dell'art. 48 del RR 41/2001 e dell'art 57 del Piano Regionale di Tutela delle Acque;

RITENUTO CHE, in base a quanto stabilito dall'Area Tutela e Gestione Acqua con nota Prot.

10/12/2025.0218653.E, il deflusso minimo vitale (DMV) debba essere fissato nella misura pari a

- 0,58 mc/sec nel periodo primaverile-estivo (1° aprile - 30 ottobre);
- 0,76 mc/sec nel periodo autunno-invernale (1° novembre - 31 marzo);

DATO ATTO:

- che la destinazione d'uso della risorsa idrica per la definizione del canone è qualificabile come uso irriguo (determinato sulla base del volume concesso ai sensi della DGR n. 1792/2016) e uso molitorio/ricreativo;
- che il canone di concessione per l'anno 2026 in euro 24.647,37 euro (di cui 24.536,89 euro ad uso irriguo e 110,48 euro ad uso molitorio/ricreativo) che va a costituire la base per gli aggiornamenti ISTAT successivi;

ACCERTATO che il richiedente:

- ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta in regola con quanto dovuto per l'uso pregresso della risorsa;
- ha costituito in data 26/06/2026 un deposito cauzionale pari a 24.647,37 euro;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo con variazione degli usi della concessione con l'imposizione di prescrizioni limitative dell'impatto del prelievo;

DATO ATTO della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al Consorzio degli Utenti del Canale dei Molini di Imola e Massalombarda, c.f. 82002190377, il rinnovo della concessione di derivazione d'acqua pubblica superficiale, cod. pratica BOPPA0939, come di seguito descritta:
 - prelievo da esercitarsi in sponda sinistra del fiume Santerno;
 - ubicazione del prelievo: Comune di Imola (BO), località Codrignano, su area appartenente al demanio idrico, fg. 217, fronte mapp. n 255, coordinate UTM RER x: 710742,56; y: 908613,59;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo e molitorio/ricreativo;
 - portata massima di esercizio pari a l/s 3.000,00;
 - volume d'acqua massimo prelevabile pari a mc/annui 5.057.849,00;
2. di stabilire che il concessionario sia tenuto a garantire un deflusso minimo vitale (DMV) pari a 0,58 mc/sec nel periodo primaverile-estivo (1° aprile - 30 ottobre) e 0,76 mc/sec nel periodo autunno-invernale (1° novembre - 31 marzo) e che in assenza di una disponibilità di risorsa superiore a tali portate nel corso d'acqua il prelievo debba essere conseguentemente interrotto;
3. di stabilire che il Consorzio degli Utenti del Canale dei Molini di Imola e Massalombarda può fornire la risorsa concessa esclusivamente ai propri consorziati/soci, che risultano gli unici soggetti legittimati all'utilizzo delle acque prelevate, il cui elenco risulta acquisito agli atti del fascicolo istruttorio;
4. di stabilire la scadenza della concessione al 31/12/2030;
5. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 02/07/2026, registrato al prot. n. 120914 del 02/07/2026;
6. di dare atto che l'importo del canone per l'anno 2026, che costituirà la base di calcolo per il canone 2027 con l'aggiornamento ISTAT, calcolato sulla base dei volumi concessi per la derivazione ad uso irriguo e molitorio/ricreativo, è pari a 24.647,37 euro (di cui 24.536,89 euro ad uso irriguo e 110,48 euro ad uso molitorio/ricreativo);
7. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 24.647,37 euro;

8. di notificare il presente provvedimento tramite posta elettronica certificata;
9. di dare atto che il presente provvedimento è pubblicato sul sito dell'Amministrazione concedente, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 2335/2022 rispetto al d.lgs. 33/2013, e ai sensi del Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpa;
10. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
11. di dare atto che il concessionario è tenuto alla registrazione fiscale del presente provvedimento entro 20 giorni dalla sua adozione, risultando l'imposta di registro superiore ad euro 200,00, ai sensi degli artt. 2 e 5, d.P.R. 131/1986, stabilendo che il concessionario inoltri a questa Agenzia una copia dell'atto con gli estremi della registrazione;
12. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la Dott.ssa Emanuela Di Fusco e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;
13. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e ss. r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

La Responsabile

Area Demanio Idrico

Donatella Eleonora Bandoli

documento firmato digitalmente secondo la normativa vigente

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche superficiali rilasciata al Consorzio degli Utenti del Canale dei Molini di Imola e Massalombarda, c.f. 82002190377 (cod. pratica BOPPA0939).

ARTICOLO 1- DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'OPERA DI PRESA E DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. La derivazione di risorsa idrica avviene tramite la chiusa di Codrignano, storica infrastruttura medievale che devia le acque del Santerno per alimentare il canale lungo 40 km, che attraversa Imola e la pianura romagnola per fini irrigui, fino a confluire nel fiume Reno.
2. L'opera di presa è sita in Comune di Imola (BO) località Codrignano, su area appartenente al demanio idrico, fg. 217, fronte mapp. n 255, coordinate UTM RER x: 710742,56; y: 908613,59.
3. Il prelievo avviene dal corpo idrico fiume Santerno, codice IT080622000000006_7ER da sponda sinistra.

ARTICOLO 2 - CARATTERISTICHE E DESTINAZIONE D'USO DEL PRELIEVO

1. La risorsa idrica prelevata è destinata ai seguenti usi:
 - uso irriguo, per l'irrigazione di un comparto esteso circa 950 Ha prevalentemente con metodo irriguo a scorrimento e goccia;
 - uso molitorio/ricreativo per il funzionamento dei 13 mulini esistenti lungo il canale privato;
2. Il prelievo di risorsa idrica è assentito con portata massima di esercizio pari a l/s 3.000,00 e nel limite di volume massimo pari a mc/annui 5.057.849,00;

ARTICOLO 3 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuale di concessione, mediante avviso pagoPA, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, con le modalità indicate sul sito istituzionale ARPAE nella sezione dedicata alle concessioni (<https://www.arpae.it/it/arpae/amministrazione-trasparente/pagamenti-dellamministrazione/concessioni-e-demanio-idrico-modalita-di-pagamento>), pena l'avvio delle procedure per il recupero del

credito.

2. L'importo del canone è soggetto agli aggiornamenti e rideterminazioni disposti con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.
3. Ai sensi della DGR 1792/2016 il canone annuo relativo alle concessioni di derivazione d'acqua pubblica destinata ad uso irriguo può essere determinato sulla base del volume d'acqua prelevato anziché sulla base del volume assentito. Resta fermo che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo minimo del canone stabilito dalla normativa vigente per l'uso irriguo. Quanto versato anticipatamente risultato eccedente rispetto al prelievo annuo misurato e comunicato, sarà imputato a compensazione sui canoni successivi e potrà essere, eventualmente, restituito solo a seguito della cessazione della concessione.

ARTICOLO 4 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale costituito viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre per inadempimento delle obbligazioni concessorie ivi compresa l'accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza a copertura di eventuali crediti.

ARTICOLO 5 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2030.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare.
3. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione deve darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione per la verifica

degli adempimenti connessi al rapporto concessorio e di quelli connessi alla cessazione dello stesso.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 6 - CONDIZIONI GENERALI DELLA CONCESSIONE

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare, entro novanta giorni dalla notifica del presente atto, un apposito sistema di controllo dei quantitativi derivati, lasciati defluire in alveo (DMV/DE), restituiti all'ambiente (compresi i quantitativi che permangono nel canale per le eventuali esigenze igienico-ambientali) e immessi nei reparti irrigui serviti (a nord e a sud della Via Emilia), oppure, in alternativa, dovranno essere installate strumentazioni di misura a intervalli significativi lungo il corso del canale. I dispositivi di misurazione da prevedersi devono essere coerenti con quanto previsto dalle delibere regionali in attuazione del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MIPAAF) del 31 luglio 2015 recante “Approvazione delle Linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo” (DDGR 2254/16 e 2294/21), in particolare tenendo conto che, essendo il quantitativo derivato dal f. Santerno superiore a 1000 l/s, è necessario prevedere un misuratore di 2° livello, considerato, a scala regionale, strategico e comportando l'acquisizione in continuo (cadenza giornaliera) delle informazioni riguardanti la portata, oppure il volume di acqua derivato e restituito, con contestuale definizione delle modalità di accesso ai dati o di invio degli stessi ad Arpa e all'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna;
2. **Deflusso minimo vitale** – Il concessionario è tenuto a garantire un deflusso minimo vitale (DMV) pari a 0,58 mc/sec nel periodo primaverile-estivo (1° aprile - 30 ottobre) e pari a 0,76 mc/sec nel periodo autunno-invernale (1° novembre - 31 marzo). In assenza di una disponibilità di risorsa superiore a tali portate nel corso d'acqua il prelievo deve essere conseguentemente interrotto. L'Amministrazione concedente può aumentare il predetto valore in funzione del mantenimento o del raggiungimento degli obiettivi di qualità per il corpo idrico interessato dal

prelievo, senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi, fatta salva la relativa eventuale riduzione del canone di concessione. Le opere e le modalità di esercizio del prelievo previste al fine di assicurare il mantenimento del DMV/DE in alveo a valle della traversa di Codrignano, dovranno essere dimensionate e regolate in modo da poter rispettare sia il valore estivo che quello invernale. Fermo restando le modalità tecnico-operative individuate dal Consorzio al fine di ottimizzare la gestione del prelievo nel rispetto delle condizioni da disciplinare, il controllo del rispetto del DMV/DE potrà essere verificato dalle autorità competenti in qualsiasi momento, effettuando misure dirette in fiume immediatamente a valle del prelievo;

3. **Sottensioni e rispetto del DMV** – I medesimi valori di DMV, pari a 0,58 mc/sec nel periodo primaverile-estivo (1° aprile - 30 ottobre) e pari a 0,76 mc/sec nel periodo autunno-invernale (1° novembre - 31 marzo), dovranno essere rispettati dai seguenti soggetti sottesi alla concessione del Consorzio del Canale dei Molini, e costituiscono in tal senso variante alle rispettive determinazioni di concessione:

- CER (Det. n. 697 del 13/02/2020, sottensione di opera e risorsa);
- Consorzio Irriguo Colline Imolesi (Det. n. 8546 del 23/06/2014, sottensione di sola opera);
- Consorzio Irriguo Rondinella (Det. n. 10946 del 07/08/2014, sottensione di sola opera);
- SETA SRL (Det. n. 3917 del 14/10/2016, sottensione di sola opera);

Il Consorzio del Canale dei Molini viene individuato, soprattutto nel periodo irriguo, quale soggetto responsabile delle manovre di apertura e chiusura delle opere di presa, e quindi del rispetto del Deflusso Minimo Vitale.

4. **Sospensione del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora la portata del corpo idrico scenda al di sotto del Deflusso Minimo Vitale. Le informazioni relative allo stato idrologico dei corpi idrici nei periodi estivi sono reperibili sul portale di regolazione dei prelievi (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/stato-idrologico-dei-fiumi-e-divieti-di-prelievo/stato-idrologico-dei-fiumi-in-emilia-romagna-regolazione-dei-prelievi>) che utilizza un sistema semaforico che segnala con il colore rosso il divieto di prelievo.

Il concessionario deve comunque sospendere il prelievo in caso di disposizione in tal senso

dell'autorità competente.

5. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione, il termine di validità della stessa e i periodi di effettivo prelievo.
6. **Accesso ai luoghi** – Il concessionario ha l'obbligo di consentire all'Autorità competente l'accesso all'area demaniale in cui avviene il prelievo di risorsa idrica, al fine di effettuare le attività di controllo o monitoraggio istituzionale.
7. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alle opere di prelievo e alla destinazione d'uso dell'acqua,, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
8. **Obblighi di comunicazione** – Il concessionario ha l'obbligo di comunicare all'amministrazione concedente l'alienazione dell'area su cui insiste il prelievo concessionato (in caso di persone giuridiche) e ogni modificazione della denominazione, dell'assetto societario, dello stato giuridico della società, con riferimento anche all'eventuale attivazione di procedure concorsuali.
9. **Subconcessione** – Il concessionario, in qualità di consorzio irriguo privato, può fornire la risorsa concessa esclusivamente ai propri consorziati/soci, che risultano gli unici soggetti legittimati all'utilizzo delle acque prelevate, il cui elenco risulta acquisito agli atti del fascicolo istruttorio. Qualsiasi variazione inerente ai suddetti soggetti dovrà essere comunicata all'Amministrazione. E' vietato al concessionario cedere o vendere la risorsa idrica a soggetti terzi, che non risultano consorziati/soci del concessionario. Il concessionario non può subconcedere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare e ad occupare l'area concessa.
10. **Spese** – Sono a carico del concessionario gli oneri connessi all'imposta di bollo e di registrazione.
11. **Verifica idoneità risorsa** – Il presente atto consente l'esercizio del prelievo nei limiti quantitativi assentiti e nel rispetto delle prescrizioni relative alle modalità. Resta in capo al concessionario ogni eventuale accertamento necessario per verificare l'idoneità qualitativa della risorsa idrica per cui il prelievo è stato richiesto, mantenendo indenne l'Amministrazione concedente da responsabilità per eventuali danni che possano derivare dalla non idoneità anche sopravvenuta

della risorsa idrica rispetto all'uso praticato.

12. **Responsabilità del concessionario** – Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati nell'esercizio e in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente, cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità giudiziale.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI PARTICOLARI DELLA CONCESSIONE

Si fanno proprie le seguenti prescrizioni, dettate dalle Amministrazioni competenti ad esprimere parere sul rilascio della concessione e non già ricomprese in altri articoli del presente disciplinare.

L'Autorità di Bacino distrettuale del Fiume Po, con nota prot. n. PG/2023/0203325 del 29/11/2023, ha espresso parere favorevole nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- il fabbisogno irriguo dovrà essere aggiornato in relazione alle superfici ed alle colture effettivamente praticate;
- al manifestarsi di scenari di criticità idrica dichiarati dall'Osservatorio degli Utilizzi del Distretto del fiume Po di cui all'Art. 63 bis del D.lgs. n. 152/2006, dovranno essere adottate le relative misure straordinarie di riduzione dei prelievi;
 - la concessione può essere rinnovata per un periodo non superiore a 5 anni nel corso dei quali dovranno essere aggiornate le informazioni relative all'idrologia del corso d'acqua nel tratto interessato dal prelievo.

L'Area Tutela e Gestione Acqua della Regione Emilia Romagna, con nota Prot. 10/12/2025.0218653.E, ha espresso parere favorevole nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- dovrà essere prevista e attuata ogni soluzione tecnica e azione possibile atta ad impedire/limitare l'ingresso di fauna ittica nel canale. Inoltre, il concessionario è tenuto a ridurre tendenzialmente e progressivamente la massa ittica del canale attraverso metodi preventivi in accordo con il competente Settore Agricoltura, Caccia e Pesca regionale. In caso insorgessero comunque criticità, l'eventuale recupero e ricollocamento della fauna ittica presente, secondo le indicazioni del sopracitato Settore regionale, è a carico del concessionario, utilizzando maestranze esperte. Il concessionario dovrà rendere conto periodicamente delle operazioni di riduzione della fauna ittica;

- allo scopo di mantenimento delle condizioni morfologiche e di habitat fluviale e ripariale, coerenti con l’attuale stato ambientale del corpo idrico interessato e la non interferenza con l’attuale equilibrio sedimentologico del bacino, è fatto divieto di movimentazione di materiale litoide nell’alveo del fiume Santerno con la finalità di indirizzare la corrente del corso d’acqua verso i manufatti di presa;
- gli obblighi di manutenzione ordinaria e straordinaria del canale, delle opere e dei manufatti di presa, conduzione, regolazione e scarico delle acque, nonché di consolidamento degli argini permangono in capo al Consorzio di miglioramento fondiario degli utenti del Canale dei Molini di Imola e Massa Lombarda, in ragione della natura artificiale e privata del canale medesimo.

Si fa presente, inoltre, che:

- le autorizzazioni allo scarico di acque reflue o parificate devono essere assentite esclusivamente dagli enti pubblici preposti per legge. Inoltre, il parere di compatibilità idraulica nel procedimento autorizzatorio deve essere richiesto anche all’Autorità idraulica competente alla gestione del corpo idrico a cui afferisce l’elemento del reticolo superficiale recettore dello scarico (canale artificiale di natura non demaniale in gestione al Consorzio di miglioramento fondiario), trattandosi di scarichi indiretti su corsi d’acqua demaniali;
- a tutela della captazione dell’uso idropotabile il concessionario sarà tenuto al rispetto delle norme e limitazioni associate alla definizione di apposite zone di salvaguardia della risorsa, ai sensi dell’art. 94 del D.Lgs. 152/2006;
- l’uso idropotabile comporta, ai sensi del D.Lgs. 18/2023, una valutazione del rischio comprendente: “una caratterizzazione delle aree di alimentazione per i punti di prelievo”; “una descrizione dell’uso del suolo, del dilavamento e dei processi di ravvenamento delle aree di alimentazione per i punti di prelievo”; “l’individuazione dei pericoli e degli eventi pericolosi nelle aree di alimentazione per i punti di prelievo e la valutazione del rischio che essi potrebbero rappresentare per la qualità delle acque da destinare al consumo umano”; “un adeguato monitoraggio nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee o in entrambe per i punti di prelievo e nelle acque da destinare a consumo umano, di pertinenti parametri, sostanze o inquinanti [...]”.

ARTICOLO 8 - DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione in caso di destinazione d'uso diversa da quella concessa, di mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, di mancato pagamento di due annualità del canone, di subconcessione a terzi, ai sensi dell'art. 32 del R.R. 41/2001.
2. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.
3. In caso di decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 9 - RINUNCIA ALLA CONCESSIONE

Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia e l'adempimento di quanto prescritto dall'Amministrazione concedente in relazione alla cessazione dell'utenza.

ARTICOLO 10 - CAMBIO DI TITOLARITÀ

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato al prelievo, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso.

3. Le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei corrispettivi rimasti eventualmente insoluti.

ARTICOLO 11 - SOSPENSIONE/REVISIONE/REVOCA

1. L'Amministrazione concedente può sospendere, rivedere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego.
2. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.
3. In caso di revoca il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza.
4. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

ARTICOLO 12 - CESSAZIONE DELL'UTENZA E OBBLIGO DI RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. Salvo che l'Amministrazione concedente disponga diversamente, la dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, la rinuncia alla concessione, comportano l'obbligo per il concessionario di ripristinare lo stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della gestione del deposito cauzionale.
2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino dello stato dei luoghi nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima attiverà presso le amministrazioni competenti le procedure volte all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato.

ARTICOLO 13 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è tenuto a richiedere le autorizzazioni, abilitazioni e certificazioni necessarie all'attività per la quale è assentito l'utilizzo di risorsa idrica.

2. In caso di inosservanza della normativa di settore e del disciplinare di concessione si applicano le sanzioni previste dall'art. 17 R.D. 1775/1933, art. 49 RR 41/2001 comma 1 e dall'art. 155, l.r. 3/1999.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.